Tivoli, 2.11.2026

Alla II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

All'Ill.mo Signor Presidente On. Avv. Ciro Maschio

Agli Ill.mi Signore e Signori Onorevoli Componenti della Commissione

SEDE

L'Unione degli Ordini Forensi del Lazio, nell'ambito dell'istruttoria disposta dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sul D.D.L. C2629 (Governo - Nordio) relativo alla delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, ha già depositato nel corso dell'audizione dell' 1-12-25, un contributo scritto, che si allega, che può risultare utile anche nell'esame del relativo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 450).

In merito alla Vostra richiesta di acquisizione di elementi utili di conoscenza e valutazione sull'istruttoria dello schema di decreto legislativo sulla riforma forense, per la quale, fin d'ora, porgiamo i ringraziamenti per l'attenzione, si osserva:

il contributo dell'U.O.F.L., oltre alle osservazioni formulate nel documento depositato nel corso dell'audizione dell'1-12-25, riguarda la formulazione e l'interpretazione dell'articolo 57 dello schema di decreto legislativo di riforma dell'ordinamento forense, con particolare attenzione al rispetto dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), numero 2, della legge 28 luglio 2026, n. 137.

Le osservazioni che si sottopongono alla Vostra attenzione ricostruiscono il contenuto della legge delega e delineano, in modo sintetico e operativo, le ragioni per cui la struttura della rappresentanza nel Consiglio Nazionale Forense debba essere intesa come articolata in:

- una **quota territoriale**, che assicura in ogni caso almeno un consigliere per ciascun distretto di Corte d'appello;

Segreteria Unione degli Ordini Forensi del Lazio
presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli
Viale Arnaldi n. 19, 00019 Tivoli (Rm)
Email: un.ordiniforensilazio@gmail.com

- una **quota proporzionale** di ulteriori consiglieri, attribuiti ai distretti più popolosi in ragione di uno ogni 10.000 iscritti, fino a un massimo di tre, nel rispetto dell'equilibrio di genere e della provenienza da ordini circondariali diversi.

Le osservazioni evidenziano come un'interpretazione che computi il limite massimo di tre consiglieri anche al consigliere territoriale si porrebbe in contrasto con il tenore letterale e la *ratio* della legge delega, esponendo il futuro decreto legislativo a rilievi di eccesso di delega, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, nonché a possibili censure per violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione in punto di eguaglianza e rappresentanza democratica.

Nella consapevolezza della delicatezza del tema per l'assetto rappresentativo dell'Avvocatura, si confida che le considerazioni svolte possano risultare utili nella fase conclusiva di definizione del testo, che si auspica avvenga in tempi brevissimi.

1. Premessa

L'art. 2, comma 1, lett. v), n. 2, della L. 28 luglio 2026, n. 137, conferisce delega al Governo per la revisione della composizione del Consiglio Nazionale Forense (CNF), al fine di adeguarne la struttura rappresentativa all'evoluzione demografica dell'Avvocatura e ai principi di equilibrio tra i generi.

La disciplina prevista dall'art. 57 del Decreto Legislativo prevede un modello fondato su un criterio demografico con tetto massimo di tre consiglieri complessivi per distretto, senza una distinta qualificazione tra rappresentanza territoriale e proporzionale.

L'intervento attuativo si propone di:

- garantire almeno un Consigliere per ogni distretto di Corte d'Appello, quale espressione della rappresentanza territoriale;
- valorizzare il peso demografico dei distretti più numerosi mediante l'elezione di ulteriori Consiglieri in proporzione al numero degli iscritti;
- rafforzare l'equilibrio tra i generi nella composizione del CNF;
- chiarire, in coerenza con la legge delega e con il dossier dell'Ufficio studi del Senato, che il limite massimo di tre Consiglieri riguarda esclusivamente gli "ulteriori consiglieri" e non comprende il consigliere territoriale

2. I criteri direttivi della legge delega n. 137/2026

La L. 137/2026, all'art. 2, comma 1, lett. v), n. 2, prevede che il CNF sia composto:

- « da un numero di consiglieri variabile», con almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello;
- da ulteriori consiglieri, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi, in numero di uno per ogni diecimila iscritti agli albi, fino al numero massimo complessivo di tre consiglieri, «provenienti da ordini circondariali diversi del medesimo distretto».

Dalla lettura coordinata della legge delega, del dossier del Senato e dei documenti illustrativi emerge la regola applicabile:

1. ogni distretto elegge, comunque, almeno un Consigliere , quale espressione della rappresentanza territoriale.
2. Nei distretti con ulteriori 10.000 iscritti si eleggono ulteriori consiglieri, ogni 10.000 iscritti, fino a un massimo di tre.
3. Il limite massimo di tre consiglieri riguarda esclusivamente gli ulteriori consiglieri e non comprende il consigliere territoriale, che si aggiunge ad essi.

   Ne deriva che il numero complessivo di consiglieri esprimibili da un singolo distretto può raggiungere la quota di quattro componenti (1 territoriale + 3 proporzionali).

Questa interpretazione è espressamente confermata dal dossier dell'Ufficio studi del Senato, che descrive la riforma nei termini di un consigliere per distretto e «fino a 3 ulteriori consiglieri (uno ogni diecimila iscritti agli albi)».

3. Linee essenziali della riforma

Lo schema di decreto legislativo interviene sull'art. 57 secondo le seguenti direttrici principali:

- **distinzione formale tra quota territoriale e quota proporzionale**: si introduce nell'articolo il riferimento esplicito ad una quota territoriale e ad una quota proporzionale di ulteriori Consiglieri, in attuazione del principio di rappresentanza territoriale e proporzionale.

- **Consigliere territoriale garantito per ogni distretto**: si stabilisce che ciascun distretto di corte d'appello elegge comunque almeno un consigliere territoriale; nei distretti sotto i 10.000 iscritti il CNF è composto dal solo consigliere territoriale.
- **Ulteriori consiglieri proporzionali nei distretti più numerosi**: nei distretti con oltre 10.000 iscritti si elegge, in aggiunta al consigliere territoriale, un ulteriore consigliere ogni 10.000 iscritti, fino a un massimo di tre per distretto; **il limite dei tre non comprende il consigliere territoriale.**

Lo schema proposto produce i seguenti effetti principali:

- **Omogenea rappresentanza territoriale**: tutti i distretti di Corte d'Appello sono garantiti in Consiglio da almeno un componente, indipendentemente dal numero degli iscritti.
- **Maggiore proporzionalità per i distretti più popolosi: al crescere degli iscritti (soglie 10.000, 20.000, 30.000) aumenta il numero dei consiglieri esprimibili, fino a un massimo di quattro (1 territoriale + 3 proporzionali) e maggior rispetto del principio di rappresentanza democratica.**
- **Rafforzamento dell'equilibrio di genere**: il vincolo di parità è riferito all'insieme degli eletti nel distretto e non più al solo terzo eletto, con una tutela più ampia dell'equilibrio tra i generi.
- **Chiarezza sulla portata del tetto massimo: la distinzione tra consigliere territoriale e ulteriori consiglieri, con esclusione del primo dal conteggio del tetto, evita interpretazioni restrittive suscettibili di ridurre il numero complessivo dei rappresentanti dei distretti più numerosi.**

Prospetto riepilogativo della rappresentanza per distretto.

La corretta interpretazione della legge delega, anche secondo quanto riportato nel " dossier Senato", sulla opportuna formulazione dell'art 57,nel rispetto del principio di rappresentanza democratica dovrebbe prevedere che:

- un distretto con **fino a 10.000 iscritti** esprima **1 solo consigliere** (territoriale);
- un distretto con **tra 10.001 e 20.000 iscritti** esprima **2 consiglieri** (1 territoriale + 1 proporzionale);

- un distretto con **tra 20.001 e 30.000 iscritti** esprima **3 consiglieri** (1 territoriale + 2 proporzionali);
- un distretto con **oltre 30.000 iscritti** (fino a 40.000 e oltre) esprima **4 consiglieri** (1 territoriale + 3 proporzionali, raggiunto il tetto massimo).

***

NORMA TRANSITORIA PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELL'ART 93 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO.

Il comma 5 dell'art 93 prevede che, ai fini del computo massimo dei tre mandati, si debba tener conto anche di quelli svolti in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo e aggiunge" a prescindere dalla durata delle cariche di componente del Consiglio dell'Ordine".

La delega nulla prevede al riguardo e, perciò, è configurabile un eccesso di delega, anche perché l'art 3 della legge 113/2017, non abrogata, prevede espressamente che non si debba tener conto dei mandati di durata inferiore ai due anni ai fini del computo massimo dei mandati consentiti.

Con osservanza e i più cordiali saluti.

Presidente Ordine degli Avvocati di Cassino

Avv. Giuseppe Di Mascio



Presidente Ordine degli Avvocati di Civitavecchia

Avv. Mary Dominici



Segreteria Unione degli Ordini Forensi del Lazio
presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli
Viale Arnaldi n. 19, 00019 Tivoli (Rm)
Email: un.ordiniforensilazio@gmail.com

Presidente Ordine degli Avvocati di Frosinone

Avv. Vincenzo Galassi



Presidente Ordine degli Avvocati di Latina

Avv. Giovanni Lauretti



Presidente Ordine degli Avvocati di Rieti

Avv. Attilio Francesco Ferri



Presidente Ordine degli Avvocati di Roma

Avv. Alessandro Graziani



Segreteria Unione degli Ordini Forensi del Lazio
presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli
Viale Arnaldi n. 19, 00019 Tivoli (Rm)
Email: un.ordiniforensilazio@gmail.com

Presidente Ordine degli Avvocati di Tivoli

Avv. Eliana Lelli



Presidente Ordine degli Avvocati di Velletri

Avv. Stefano Armati



Presidente Ordine degli Avvocati di Viterbo.

Avv. Luigi Sini



Presidente UOFL

Avv. David Bacecci



Segreteria Unione degli Ordini Forensi del Lazio
presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli
Viale Arnaldi n. 19, 00019 Tivoli (Rm)
Email: un.ordiniforensilazio@gmail.com